

Legge regionale 24 giugno 2020, n. 13.

“Modifiche alla legge regionale 2 marzo 2020, n. 2
(Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d’azzardo e per la tutela sanitaria,
sociale ed economica delle persone affette e dei loro familiari)”

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art.1

(Modifiche alla legge regionale 2 marzo 2020, n. 2)

1. La legge regionale 2 marzo 2020, n. 2 (Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d’azzardo e per la tutela sanitaria, economica e sociale delle persone affette e dei loro familiari) è così modificata:

a) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 è sostituita dalla seguente:

“d) gli enti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e gli enti accreditati per i servizi nell’area delle dipendenze;”;

b) il comma 4 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:

“4. I sindaci, nell’ambito dei comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica, forniscono informazioni circa le situazioni presenti sul proprio territorio al fine di garantire il migliore espletamento degli interventi di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico, demandati, per i profili di rispettiva competenza, alle forze di polizia e alle polizie locali.”;

c) al comma 1 dell’articolo 18, le parole “i soggetti del terzo settore di cui alla legge regionale 11/2007” sono sostituite dalle seguenti: “gli enti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 117 del 2017”.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania

De Luca